

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele

Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi Massimo Moser

Andrea Tinti Michael Schieder

Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:

68i

del:

2019-07-11

autore:

Andrea Tinti

A tutti i soggetti con partita IVA

Chiarimenti in tema di fatturazione dal 1° luglio 2019

L'Agenzia delle Entrate, ha recentemente¹ fornito una serie di chiarimenti in ordine alle recenti novità normative² in tema di fatturazione delle operazioni risolvendo, in particolare, alcuni dubbi legati alla necessità di indicare in fattura la **data di effettuazione** dell'operazione, ove fosse differente da quella di emissione della fattura³ e in merito ai termini di emissione delle stesse. Di seguito riportiamo i principali chiarimenti:

1 Data di emissione e data di effettuazione

1.1 Fatture immediate

A decorrere dal 1.7.2019⁴ la fattura "immediata" potrà essere emessa entro **dodici**⁵ giorni dalla data in cui l'operazione si intende effettuata.

Tra le indicazioni che devono essere riportate in fattura le disposizioni⁶ prevedono tuttavia che sia necessario specificare anche la data di effettuazione dell'operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato⁷ come il Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, che nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura, debba essere riportata la **data di effettuazione** dell'operazione. Tali precisazioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche non inviate mediante SdI), che dovranno, invece, contenere entrambe le date se la data di effettuazione non corrisponde alla data del documento (data di emissione/consegna della fattura).

1.2 Fatture differite

Con riferimento alle fatture "differite" l'Agenzia delle Entrate ha fatto un'ulteriore precisazio-

1 Circolare 17.6.2019 n. 14

2 vedasi nostra circolare n. 1 del 3.1.2019 in merito

3 come previsto dalla lettera g-bis), Art. 21, Abs. 2 DPR 633/1972 introdotto dal collegato alla Finanziaria 2019 (art. 11, DL n. 119/20189)

4 Secondo quanto previsto dal novellato art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72,

5 il termine originario di 10 giorni, per le fatture emesse dal 1.7.2019, previsto al comma 4, primo periodo dell'art. 21 del DPR 633/1972 è stato innalzato a 12 giorni dal DL 34/2019, il c.d. DL "crescita" convertito in Legge in data 27.06.2019

6 Art. 21 co. 2 lett. g-bis) DPR 633/1972

7 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 17 e seg.

I - 39100 Bolzano - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

ne. Secondo quanto chiarito dalla stessa⁸, nell'ipotesi in cui la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come, ad esempio, nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto, ove è necessario che il documento rechi "il dettaglio delle operazioni"), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche inviate mediante il SdI, "**quella dell'ultima operazione**". A titolo esemplificativo, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28.9.2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 1° e il 15.10.2019, indicando nel campo "Data" del file, il 28.9, giorno dell'ultima operazione⁹.

2 Annotazione delle fatture emesse

Secondo le attuali disposizioni¹⁰ le fatture emesse devono essere annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di **effettuazione dell'operazione** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (con l'unica eccezione delle c.d. triangolazioni nazionali¹¹). A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che¹² la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di "rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia **di effettuazione dell'operazione**)", in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell'imposta. Una fattura emessa l'8.10.2019, che sia relativa a un'operazione posta in essere il 28 settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, ma con riferimento al mese precedente, concorrendo, quindi, alla liquidazione IVA del mese di settembre (da effettuare entro il 16 ottobre).

La novità potrebbe comportare alcune problematiche pratiche laddove, per restare all'esempio, antecedentemente all'8 ottobre, data di trasmissione della fattura relativa ad un'operazione di settembre, ne venissero trasmesse altre, riferite ad operazioni successive (si pensi ad una fattura del 1° ottobre, relativa ad un'operazione effettuata in pari data). In tale circostanza, l'Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare "**una specifica codifica**" che consenta la corretta imputazione dell'imposta nel periodo di riferimento, l'adozione di registri sezionali o **altri metodi ritenuti idonei**¹³.

L'Agenzia evidenzia inoltre¹⁴ che la norma¹⁵ continui a disporre che, "per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione" e che quindi considerata la finalità della norma, volta alla corretta liquidazione dell'imposta, la **data da indicare nel registro delle fatture emesse** è quella riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l'effettuazione dell'operazione e, quindi, con l'esigibilità dell'imposta.

3 Inversione contabile

Con riferimento alle ipotesi di reverse charge **interno**¹⁶, l'Agenzia delle Entrate¹⁷ richiama i propri precedenti chiarimenti di prassi, affermando che "a fronte dell'immodificabilità" della fattura elettronica ricevuta, "il cessionario/committente **può** - senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento¹⁸, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattu-

8 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 15 e seg.

9 Merita peraltro sottolineare come, stando al tenore letterale dell'art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, il "dettaglio delle operazioni", che attesta il momento di effettuazione delle stesse, ben potrebbe desumersi dalla data dei DDT.

10 Art. 23 del DPR 633/72

11 Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), DPR 633/72 sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

12 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 18 e seg.

13 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 19, 3° paragrafo

14 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 20, primi tre paragrafi

15 art. 23 co. 2 del DPR 633/72

16 Articoli 17, commi 5 e 6 e 74 DPR 633/1972

17 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 35 e 36

18 in Formato xml

ra stessa - inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione".

Sulla base di quanto sopra espresso, si potrebbe desumere che il soggetto passivo possa scegliere di generare il documento in formato elettronico, trasmettendolo al Sistema di Interscambio, ma non ne sia obbligato. Si potrebbe quindi dedurre che siano ancora valide le modalità "tradizionali", consistenti nell'integrazione dell'imposta, mediante emissione di un documento analogico o elettronico "extra SdI", benché sul punto l'Amministrazione finanziaria non si sia espressa in modo esplicito).

4 Prestazioni sanitarie

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito¹⁹ che le strutture e gli operatori sanitari **possono** emettere fattura in formato elettronico mediante SdI con riferimento alle **prestazioni non sanitarie**, solo laddove esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni in ordine allo **stato di salute** del paziente. Ad esempio, se l'oggetto della fattura riguarda la degenza in una struttura sanitaria, il documento dovrà necessariamente essere emesso in formato cartaceo o in formato elettronico non utilizzando il Sistema di Interscambio.

5 Altri chiarimenti

L'Agenzia ha fornito, tra gli altri, chiarimenti in tema di:


- **eccezioni oggettive**²⁰, precisando che ove non sussista obbligo di emettere fattura, il soggetto passivo che vi proceda ugualmente è tenuto all'emissione della stessa in formato elettronico (salve le specifiche esclusioni previste²¹);
- imposta di **bollo**²²: chiarendo che la scadenza trimestrale per il versamento si applica anche alle fatture elettroniche che, ove consentito, non sono transitate mediante il SdI e che per le sole fatture elettroniche emesse attraverso SdI, concorreranno al calcolo dell'imposta di bollo da versare trimestralmente le fatture **correttamente elaborate** e non scartate dallo SdI, cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il file della fattura nel trimestre di riferimento;
- **depositi IVA**²³, sottolineando l'obbligatorietà dell'emissione di una autofattura elettronica mediante SdI, laddove non vi fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all'interno del deposito e quello del bene estratto, al fine di incrementare detto valore delle spese sostenute e a esso riferibili.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



19 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 10 e seguenti
20 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 10 e seguenti
21 come per esempio per i soggetti in regime forfettario
22 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 6
23 Circolare 17.6.2019 n. 14, pagina 37